



REPUBBLICA ITALIANA

229/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Massimo LASALVIA	Presidente
Fabio Gaetano GALEFFI	Consigliere
Natale LONGO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Beatrice MENICONI	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello in materia pensionistica, iscritti al n. **61373+1** del registro di segreteria, promossi da:

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), nata a *Omissis* il *omissis* e residente in *Omissis* alla via *Omissis*, elettivamente domiciliata in Atina alla piazza Garibaldi, n. 30, presso e nello studio dell'avv. Bernardo Montesano Cancellara (c.f. MNTBNR52P25A486S) pec: montesano.c.b@pecavvomaticassino.it, che la rappresenta e difende in virtù di mandato speciale in calce all'atto di appello – *appellante principale*;

nei confronti di

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS (c.f. 80078750587), con sede in via Ciriaco De Mita, n. 21 - Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avvocati Lidia Carcavallo (c.f. CRCLDI68C66F839U pec: avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), Antonella Patteri (c.f. PTTNNL60E49D665K pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (c.f. GNNGPP70B57D883T pec: avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it), Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B); pec: avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (c.f. PRDSRG72L16H501O pec: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto in Roma, via Cesare Beccaria 29 (fax 06/59056512), come da procura speciale agli atti – *appellato*;

nonché da

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS (c.f. 80078750587), come sopra generalizzato – *appellante incidentale*;

nei confronti di

OMISSIS (c.f. *OMISSIS*), come sopra generalizzata – *appellata*;

per l'annullamento e/o la riforma e/o la revoca

della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Lazio n. 759/2023, depositata il 14.12.2023;

VISTI gli atti di appello;

VISTI gli ulteriori atti e documenti di causa;

UDITI, all'udienza del 6 novembre 2025, con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il cons. relatore Donatella Scandurra, l'avv. Bernardo Montesano Cancellara per l'appellante e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps.

Svolgimento del processo

I. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio rigettava il ricorso proposto da *Omissis*, vedova di *Omissis*, per il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata e al rimborso delle somme versate dal *Omissis* a titolo di contributi assicurativi e pensionistici; riconosceva il diritto della vedova ad ottenere l'indennità *una tantum*, prevista dall'art. 42, comma 4, del d.P.R. n. 1092/1973 e dall'art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995, con decorrenza dal giorno del decesso del *de cuius* (28.10.2013), oltre interessi e rivalutazione.

La sentenza dava atto che, con provvedimento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, l'appuntato *Omissis* era stato posto in congedo per infermità dal 22.05.2007, con riconoscimento e concessione a decorrere dal 01.01.2008, del trattamento pensionistico provvisorio, poi, revocato, a marzo dello stesso anno 2008, con effetto retroattivo, a causa della sopraggiunta perdita del grado per motivi disciplinari, facendo venir meno, in questo modo, il diritto alla pensione.

II. Avverso la sentenza di primo grado, proponeva appello la vedova, lamentando "*Erroneità della impugnata sentenza, violazione e falsa interpretazione ed applicazione degli artt. 37, 60, 61 della Legge n. 599 del 1954; omessa applicazione e pronuncia artt. 5 e 204 del D.P.R. n. 1092/73*", in quanto tra i casi di revoca o di modifica del provvedimento definitivo di quiescenza, tassativamente

previsti dall'art. 204 del d.P.R. n. 1092 del 1973, non rientra l'ipotesi della perdita del grado, che inciderebbe solo sui residui profili attinenti allo specifico *status* giuridico.

Ciò anche alla luce dell'art. 923 del d.lgs. n. 66 del 2010, laddove, rispetto al previgente art. 37 della legge n. 599/1954, è stato eliminato l'inciso "*ad ogni effetto*", con la conseguenza che, in forza di una interpretazione ed applicazione costituzionalmente orientata delle disposizioni normative, ispirata ad un principio di *favor*, una così grave conseguenza, quale la revoca del trattamento di pensione, non possa derivare dalla perdita del grado.

La stessa appellante deduceva "*Omissa pronuncia circa l'art. 52, co. 3 del D.P.R. n. 1092/1973*", sostenendo che, pur volendo accedere alla infondata ed illegittima tesi che ha legittimato la revoca della pensione per perdita del grado, il *Omissis* aveva, in ogni caso, maturato gli anni contributivi necessari (oltre 23 anni di servizio) per vedersi riconosciuto il trattamento pensionistico.

In conclusione, la vedova chiedeva, in via principale, di accertare e dichiarare il diritto a vedersi riconosciuta la pensione indiretta; in subordine, il riconoscimento del diritto ad ottenere la indennità *una tantum* e, in via estremamente gradata, il rimborso di tutte le somme versate a titolo di contributi assicurativi/pensionistici dal *de cuius Omissis*, con condanna alle spese da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. In via istruttoria, chiedeva l'ammissione della prova per testi, CTU per l'accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi ai fini della attribuzione della pensione indiretta e l'adozione dell'ordine all'Inps di esibizione della documentazione amministrativa.

III. L'Inps proponeva a sua volta appello incidentale.

In primo luogo, l'Istituto rilevava che il provvedimento di revoca non era stato impugnato dal *de cuius*, con la conseguenza che lo stesso deve considerarsi definitivo. Osservava, inoltre, che al momento del decesso, il *Omissis* non era titolare di pensione e che alla data della cessazione dal servizio non sussisteva neanche il requisito dell'anzianità contributiva di 20 anni, previsto dall'art. 52, comma 3, del d.P.R. n. 1092/1973, potendo il *Omissis* vantare un'anzianità di servizio nell'Arma dei carabinieri dal maggio 1989 al maggio 2007 di circa 18 anni (pagg. 5 e 8 appello).

L'Inps lamentava poi violazione dell'art. 153 del codice di giustizia contabile e dell'art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995 per non avere il Giudice di primo grado tenuto conto dell'improcedibilità della domanda di parte ricorrente, non avendo l'interessata presentato validamente, in via amministrativa, né la domanda di pensione indiretta, né quella di indennità *una tantum*, né quella di restituzione dei contributi.

IV. Con separata memoria la vedova ribadiva la fondatezza dei motivi dell'appello principale per avere il *Omissis* maturato oltre 20 anni contributivi utili ai fini pensionistici, giacché lo stesso Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (con nota del 10.03.2008) aveva riconosciuto al *Omissis* "un servizio contributivo di 23 anni, 2 mesi e 21 giorni". Assumeva, poi, che il *de cuius* aveva lavorato in proprio quale imprenditore individuale con partita I.V.A. fino al momento del decesso, versando per gli anni 2012 e 2013 i contributi previsti.

In replica all'appello incidentale, proposto dall'Inps, riguardo alla contestata attribuzione dell'indennità *una tantum*, in mancanza di previa domanda amministrativa, la vedova faceva presente di avere presentato nel corso degli anni diverse domande amministrative e che un'eventuale

domanda amministrativa per ottenere la indennità *una tantum* non era giustificabile, trattandosi, comunque, di indennità sempre dovuta e residuale in caso di non accoglimento della domanda di pensione.

V. Con ordinanza di questa Sezione n. 16/2025, adottata all'udienza del 3 luglio 2025, veniva disposto alle parti in giudizio di precisare, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della medesima ordinanza, le conclusioni in atti, con particolare riguardo ai periodi assicurativi e contributivi e alle anzianità di servizio maturate da *Omissis*, nonché di fornire ogni altro elemento utile ai fini della decisione riguardo al diritto a pensione, al compimento di almeno venti anni di servizio effettivo e alla previa domanda amministrativa per l'attribuzione dell'indennità *una tantum*.

VI. In esecuzione dell'ordinanza, l'Inps riferiva che il servizio prestato da *Omissis* quale Carabiniere era iniziato il *omissis* e finito il *omissis* e che il periodo di contribuzione, indicato in anni 23, mesi 2 e giorni 18 dal Comando dell'Arma non è quello effettivo, ma all'evidenza quello già rivalutato dall'Arma, mentre per l'Inps, stante la rimozione del militare, conta il solo servizio effettivo, al fine di liquidare eventuale trattamento indiretto. Con riferimento ad altre attività lavorative, riferiva che agli atti risulta contribuzione presso la gestione separata Inps dal 2011 al 2013. Quanto, poi, all'indennità *una tantum*, l'Istituto ribadiva che agli atti non risulta, né domanda di pensione indiretta, né istanza per ottenere l'indennità *una tantum* e che in ogni caso, quand'anche fosse stata presentata istanza amministrativa, l'indennità non spetterebbe alla *Omissis*, in quanto l'art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995, si applica ai soli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, assoggettati al sistema di calcolo contributivo.

Al contempo, la vedova faceva presente che il periodo di iscrizione al Fondo di Previdenza non necessariamente combacia con gli anni di servizio contributivo utili ai fini pensionistici, giacché per il personale militare, inclusi i Carabinieri, la normativa prevede alcune maggiorazioni contributive dell'anzianità per servizio operativo (art. 3 della legge n. 284/1977), ribadendo che l'anzianità contributiva complessiva ed effettiva utile ai fini pensionistici del *Omissis* non è di anni 18, ma di anni 23, mesi 2 e giorni 18, in forza dell'aumento di 1/5 di cui all'art. 3 della legge n. 284 del 1977. Assumeva, poi, che, avendo il *Omissis* svolto successivamente ulteriore attività lavorativa in proprio ed avendo versato contributi per gli anni 2012 e 2013, tale periodo lavorativo andava comunque automaticamente cumulato ai precedenti anni lavorativi presso l'Arma dei Carabinieri, essendo il *Omissis* deceduto nell'anno 2013.

VII. All'udienza del 6 novembre 2025, le parti, con articolate argomentazioni, ribadivano le conclusioni in atti. La causa veniva trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. *In limine litis*, va disposta, ai sensi dell'art. 184 del codice di giustizia contabile (c.g.c.), approvato con d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, per evidenti ragioni soggettive e oggettive, la riunione delle impugnazioni promosse avverso la medesima sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio n. 759/2023, in via principale, da *Omissis*, vedova - separata con diritto all'assegno di mantenimento - di *Omissis* e, in via incidentale, dall'Inps.

2. Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio che non può essere accolta la richiesta istruttoria di ammissione della prova per testi, di CTU per

l'accertamento dei requisiti prescritti per l'attribuzione della pensione indiretta, nonché per calcolare gli anni di servizio ed il *quantum* della pensione indiretta o di eventuali altre prestazioni, ovvero di ordinare l'esibizione della documentazione amministrativa, già presente in atti, trattandosi di richieste, tutte oltremodo irrilevanti, ai fini della decisione, atteso l'esauriente compendio probatorio acquisito.

3. La questione all'esame verte essenzialmente sull'accertamento del diritto della vedova al riconoscimento della pensione indiretta, quale coniuge superstite di *Omissis* e, in via gradata, sull'accertamento del diritto a vedersi riconosciuta l'indennità *una tantum* nonché, in via ulteriormente gradata, sul rimborso in favore della ricorrente di tutte le somme versate a titolo di contributi assicurativi/pensionistici dal *de cuius Omissis*.

Come noto, la pensione ai superstiti consiste in una prestazione di natura economica e previdenziale, la cui concessione avviene in base a puntuali requisiti stabiliti dalla legge, sulla base del già maturato diritto alla pensione in capo al dante causa.

La pensione è di reversibilità se il dante causa, al momento del decesso, era già titolare di trattamento pensionistico; indiretta, se il *de cuius*, al momento del decesso, non era ancora titolare di pensione, pur avendo maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Nel caso di specie, tutte le domande di pensione presentate dalla vedova sono state rigettate, sia perché il *de cuius* al momento del decesso non era titolare di pensione, sia perché il *Omissis* alla data della cessazione dal servizio non aveva, comunque, maturato i requisiti per il diritto alla pensione.

Né risulta, peraltro, che sia stata presentata domanda di ricongiunzione dei periodi contributivi maturati presso enti previdenziali differenti.

Dalla documentazione versata in atti risulta che il dante causa era stato posto in congedo per infermità dal 22.05.2007, con riconoscimento e concessione dal 01.03.2008 del trattamento pensionistico; trattamento, che, poi, a marzo 2008, era stato revocato, con effetto retroattivo, a causa della sopraggiunta perdita del grado per motivi disciplinari, facendo venir meno, in questo modo, il diritto alla pensione.

Il provvedimento - assunto nei confronti del *Omissis* - di perdita del grado per motivi disciplinari ha finito con il travolgere, irrimediabilmente, con effetto retroattivo, il precedente titolo giuridico della causa di cessazione dal servizio e comportato la revoca del trattamento di quiescenza, originariamente concesso.

Ciò in quanto, in caso di perdita del grado, la cessazione dal servizio deve intendersi avvenuta per tale causa anche ai fini pensionistici, con il risultato che l'interessato è soggetto alle prescrizioni comuni del trattamento di quiescenza, che richiedono, di norma, una maggiore anzianità contributiva.

Tutto ciò in applicazione della disposizione, contenuta nell'art. 37 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sostanzialmente, riprodotta nell'art. 923, comma 5, del d.lgs 15 marzo 2010, n. 66, secondo cui il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.

Sul punto, l'art. 867, comma 5, del d.lgs. n. 66/2010 dispone, altresì, che *"La perdita del grado decorre dalla data di cessazione dal servizio, ovvero, ai soli fini giuridici, dalla data di applicazione della sospensione precauzionale, se sotto tale data, risulta pendente un procedimento penale o disciplinare che si conclude successivamente con la perdita del grado"*.

In entrambe le disposizioni la retroattività degli effetti del provvedimento di stato si collega alla pendenza di un procedimento penale o di uno disciplinare all'epoca della cessazione dal servizio per infermità, successivamente conclusosi con la perdita del grado.

Nella fattispecie sussistono entrambi i requisiti previsti dalla disciplina sopra esposta: la sottoposizione del sottufficiale *"...a procedimento penale o disciplinare"* e la conclusione degli stessi *"...con una sentenza o con un giudizio di Commissione di disciplina che importi la perdita del grado"*.

Nel momento in cui è stata irrogata la sanzione disciplinare della perdita del grado per rimozione si è modificato, con effetto retroattivo, il titolo della causa di cessazione dal servizio da "cessazione dal servizio permanente per infermità" a "cessazione dal servizio permanente per perdita del grado" con tutte le conseguenze giuridiche che ne discendono in termini di trattamento pensionistico.

Con la modifica del titolo della cessazione dal servizio il diritto a pensione resta subordinato al possesso degli ordinari requisiti.

Requisiti minimi che il *Omissis* alla data di collocamento in congedo (22.05.2007) non aveva ancora maturato, giacché all'epoca erano richiesti 57 anni di età e 35 anni di contributi per la pensione di anzianità ovvero per

coloro, che non avevano ancora maturato i 57 anni di età, il requisito alternativo di 39 anni di contributi.

Il che esclude che alla vedova possa essere riconosciuto il diritto, *iure proprio*, a pensione indiretta, in quanto alla data del decesso non sussistevano i presupposti di legge, previsti dall'art. 52, comma 3, del d.P.R. 29/12/1973, n. 1092, per il riconoscimento in capo al dante causa stesso del diritto a pensione, non avendo questi maturato 20 anni di servizio effettivo.

L'Inps ha correttamente precisato che il periodo di contribuzione, indicato in anni 23, mesi 2 e giorni 18 dal Comando dell'Arma, non è quello effettivo, ma all'evidenza quello già rivalutato dall'Arma e che alla data del congedo per rimozione il *Omissis* non poteva vantare 20 anni di servizio effettivo.

Né risulta che il dante causa abbia presentato domanda di ricongiunzione di periodi contributivi, maturati presso enti previdenziali differenti; né si può ritenere, come erroneamente sostenuto dalla vedova, che la ricongiunzione sia automatica, in assenza di un impulso di parte.

Neppure può essere accolta la richiesta dell'interessata, presentata, in via estremamente gradata, a vedersi riconosciuto il rimborso di tutte le somme versate a titolo di contributi assicurativi e pensionistici versati dal *Omissis*, in quanto la restituzione dei contributi inutilizzabili ha carattere eccezionale e può essere ammessa solo in ipotesi tassativamente previste dal legislatore, come già precisato dal Giudice in primo grado, in caso di contributi indebitamente versati, ex art. 8 del d.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, mentre i contributi di cui si discute erano invece dovuti a causa dell'espletamento dell'attività di lavoro autonomo che espressamente ne imponeva il pagamento.

L'appello proposto dalla vedova è, in questi termini, infondato.

Alla vedova va, tuttavia, riconosciuto il diritto all'indennità *una tantum*, con decorrenza dal giorno del decesso del *de cuius*, con interessi e rivalutazione, a mente dell'art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973, secondo cui "All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo", trattandosi di prestazione residuale prevista dall'ordinamento in caso di non accoglimento della domanda di pensione.

Correttamente, l'Inps ha censurato il capo della sentenza, in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto applicabile al caso di specie l'art. 1, comma 20, della legge n. 335/1995. La disposizione, applicabile solo a chi abbia titolo alla liquidazione della pensione con il sistema di calcolo contributivo puro, vale a dire, a chi abbia contribuzione accreditata dopo il 31.12.1995, è all'evidenza impropriamente richiamata e ritenuta applicabile dal Giudice di primo grado.

Assorbiti gli altri motivi di appello, ritiene il Collegio che l'appello principale sia infondato; che l'atto di appello, proposto in via incidentale dall'Inps, sia meritevole di accoglimento nei termini indicati in motivazione e che la sentenza di primo grado debba essere confermata sia pure con diversa motivazione per quanto riguarda il riconoscimento, ex art. 52, comma 5, del d.P.R. n. 1092/1973, del diritto della vedova all'indennità *una tantum* con decorrenza dal giorno del decesso del *de cuius*, oltre interessi e rivalutazione.

4. In considerazione della complessità delle questioni trattate, le spese di difesa possono essere integralmente compensate. Nulla per le spese di giudizio in relazione alla gratuità delle cause previdenziali.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, previa riunione degli atti di appello **iscritti al n. 61373+1** del registro generale, rigetta l'appello principale proposto da **OMISSIS**; accoglie l'appello incidentale promosso dall'**INPS** e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della camera di consiglio del 6 novembre 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

F.to Donatella Scandurra

IL PRESIDENTE

F.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 23/12/2025

IL DIRIGENTE

F.to Massimo Biagi